

## **DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI**

Redatto in conformità ai disposti del D.Lgs. 50/2016  
e delle Linee guida emesse in attuazione dello stesso

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Disciplinare norma l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori del Comune di Gonars.

L'Albo è diviso per categorie di lavori, servizi e forniture e servizi specifici attinenti l'architettura e l'ingegneria.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto l'Operatore economico in possesso dei requisiti specificati in dettaglio nel "modulo di richiesta" può richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

### **Art. 2 Campo di applicazione**

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016, nonché delle Linee guida emanate ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 3 Preventiva pubblicazione**

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito l'Avviso pubblico relativo all'istituzione dell'Albo Fornitori sul sito internet del Comune di Gonars nella sezione apposita dedicata in "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi e gare";

Nell'avviso saranno indicate la modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

### **Art. 4 Requisiti per l'iscrizione**

L'Operatore economico per ottenere l'iscrizione all'Albo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione o iscrizione ad albi o ad ordini professionali (D.M. 2 dicembre 2016, n. 263);
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- regolarità contributiva.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 ovvero mediante compilazione e sottoscrizione dei modelli messi a disposizione dei richiedenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 5 Procedimento di iscrizione**

L'Operatore economico che intende essere inserito nell'Albo dovrà far pervenire al protocollo comunale, a partire dal giorno di pubblicazione dell'avviso, l'istanza secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dall'Operatore economico in ogni sua parte, corredata dalla documentazione richiesta. L'Operatore economico dovrà indicare l'attività esercitata e la categoria per la quale chiede l'iscrizione, si precisa che può essere richiesta l'iscrizione in più categorie.

L'Operatore economico iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione dell'Avviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate o redatte su modulistica diversa da quella approvata e parte integrate dell'Albo fornitori in parola.

Sono da considerarsi inseriti all'Albo, gli Operatori economici che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel presente disciplinare, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso fintanto che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

#### Art. 6 Durata, Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo

La tenuta dell'Albo e il suo aggiornamento è affidata alla responsabilità del Responsabile del Servizio Tecnico.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione a cura del Responsabile del Servizio Tecnico, di un Avviso pubblico all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune . Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, a seguito di apposito Avviso pubblico.

L'Albo, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per ambito di competenza, verrà approvato con determina dirigenziale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### Art. 7 Utilizzazione dell'Albo

La scelta degli Operatori economici da invitare all'interno di ciascuna categoria, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, potrà avvenire tramite sorteggio o seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata l'esecuzione di precedenti contratti, di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatarie.

L'iscrizione all'Albo non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture.

L'inclusione dell'Operatore economico nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture ed il Comune di Gonars non è assolutamente vincolato nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs. 50/2016.

#### Art. 8 Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Operatore economico, con fissazione di un termine di 15 giorni per

eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to arch. Elena Morassutti